

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici

dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6 e *passim*
BOSCO (DC), relatore alla Commissione 5, 6,
8 e *passim*

CECCATELLI, sottosegretario di Stato per
l'ambiente 6, 8

CUTRERA (PSI) 4, 6, 17 e *passim*
FABRIS (DC) 17, 26

FERRARI, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici 22, 23, 24 e *passim*

GOLFARI (DC) 5

SCARDAONI (PCI) 19, 20, 22 e *passim*

TORNATI (PCI) 4, 5, 7 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Onorevoli colleghi, è pervenuto il parere della 1^a Commissione sugli emendamenti presentati dal Ministero dell'ambiente agli articoli 9 e seguenti. Ne do lettura:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ribadendo la condizione, precedentemente espressa, in ordine alla necessità che le norme in materia di assunzione, inquadramento e promozione del personale siano informate ai principi stabiliti dalle vigenti normative sul pubblico impiego».

Riprendiamo l'esame degli articoli sospeso nella giornata di ieri.
Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo - Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione

generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Alle predette funzioni di segreteria della direzione generale collabora, sulla base di apposita convenzione, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono istituiti in particolare il servizio di segreteria, il servizio studi e documentazione, il servizio piani e programmi; ad essi è assegnato anche il personale indicato e distaccato dalle regioni ai sensi dell'articolo 28.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Nel titolo sopprimere le parole: «Segreteria del Comitato Nazionale per la difesa del suolo»

7.0

TORNATI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.1

TORNATI

Al comma 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, sopprimere le parole da «ed espleta le funzioni» fino alla fine del comma.

Sopprimere i commi 2 e 3.

7.2

CUTRERA, GOLFARI

Sostituire il comma 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati con il seguente:

«2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente».

7.3

Bosco

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In attesa della istituzione del Ministero dell'ambiente e del territorio e del riordino degli organi tecnici consultivi, ivi compreso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dei servizi tecnici nazionali, con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, dotandola di strutture tecniche avvalendosi esclusivamente delle strutture centrali e periferiche dei dicasteri facenti parte del Comitato di cui all'articolo 4».

7.4

TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO

TORNATI. Signor Presidente, per spiegare il senso dell'insieme di emendamenti relativi all'articolo 7, dico subito che essi sono conseguenti a due questioni di fondo che abbiamo posto, l'una inerente il riordino dei Ministeri, l'altra relativa al riordino dei servizi tecnici nazionali; coerentemente con queste due esigenze ormai indiscutibili, riteniamo anche che la formalizzazione e la strutturazione piuttosto massiccia (lo si vede come conseguenza nelle tabelle allegate) della direzione di tutti gli uffici annessi chiaramente contrasta con l'esigenza di fondo, e qui più volte è stato detto che nulla è più stabile di ciò che è precario. Ora, poichè si parla del riordino dei servizi e di varie esigenze, una volta strutturata in questo modo la direzione generale e la segreteria, riteniamo che non si faccia altro che aggiungere un nuovo spezzone al sistema, all'impalcatura caotica e disarmonica del settore e quindi inutile.

Allora, anche alla luce della grande volontà di riduzione della spesa pubblica, di riordino del sistema, dell'impiego pubblico, eccetera, riteniamo che si possa vedere se c'è la volontà di considerare tale normativa una struttura transitoria utile per approdare ad un riordino più organico e che si possa soprassedere su altri aspetti del problema, demandando al Ministero dei lavori pubblici, come si dice nel comma 4 dell'articolo 7, la costituzione della direzione generale, dotandola di personale, di strutture tecniche provenienti dai Ministeri che fanno parte del Comitato e coordinano i servizi tecnici. Ma che cosa si riordina visto che non si aggiungono competenze bensì si spostano da un settore all'altro? Intanto si utilizzi il personale esistente coordinandolo e rafforzandolo in certi settori. Noi siamo d'accordo che rimanga la tabella che prevede l'aumento di organico, anzi proponiamo un ulteriore aumento nei quattro servizi di cui si parla. È questo il senso dell'insieme di emendamenti.

All'articolo 7 abbiamo anche proposto di sopprimere nel titolo le parole: «Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo» e inoltre intendiamo sopprimere anche i commi 1, 2 e 3 di questo articolo. L'emendamento 7.4, invece, è interamente sostitutivo del quarto comma dell'articolo 7 ed è stato riscritto in funzione delle esigenze di cui sopra.

CUTRERA. Signor Presidente, mi permetto di parlare anche a nome del senatore Golfari sull'emendamento da noi presentato che fa

riferimento all'altro emendamento presentato a proposito dell'articolo 6 per il quale la Commissione sicuramente ricorderà che i senatori Golfari e Cutrera avevano chiesto la soppressione. Quindi la proposta che si legge nell'emendamento 7.2 si collega a quella previsione di soppressione.

Ora, poichè la Commissione, ieri, in conclusione, è arrivata ad una soluzione diversa confermando il Comitato, sia pure cambiandone attribuzioni e competenze, ritengo - essendo d'accordo anche il senatore Golfari - che questo emendamento possa essere ritirato.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Non ho difficoltà a sopprimere dal titolo dell'articolo 7 le parole: «Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo», ma sono meno d'accordo sul sopprimerne la funzione. Pertanto debbo essere contrario sia al primo emendamento che al secondo.

L'emendamento 7.3, da me presentato, è utile per fare questa distinzione, visto che in tutta la legge abbiamo fatto la divisione tra Ministero dell'ambiente e Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Mi sembra però che, se lei propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 7 del testo della Camera, restino scoperte le funzioni di segreteria della direzione generale per quanto attiene la difesa del suolo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'espressione «funzioni di segreteria» del Comitato nazionale per la difesa del suolo ricalca quella del comma 2 dell'articolo 7, che si intende sostituire e che reca: «Alle predette funzioni di segreteria della direzione generale collabora, sulla base di apposita convenzione, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente».

Per quanto riguarda l'emendamento 7.4, inviterei il senatore Tornati a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Tornati, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 7.4 in un ordine del giorno?

TORNATI. Signor Presidente, già mi sono pentito di aver ritirato un emendamento relativo al riordino dei Ministeri competenti: mi basta un pentimento!

GOLFARI. Signor Presidente, sono parzialmente d'accordo con il senatore Cutrera. Sono certamente dell'opinione di ritirare l'emendamento per quanto riguarda la soppressione del comma 2, data la forte eco che ha avuto il Comitato nazionale per la difesa del suolo in materia di prevenzione ambientale e di inquinamento. Ma, per quanto riguarda la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui al comma 3 dell'articolo 7, ritengo che l'istituzione formale di un servizio di segreteria, di un servizio studi e documentazione e di un servizio piani e programmi, cui viene assegnato del personale - che non sappiamo bene oggi quale sia, sappiamo solo che si tratta di personale distaccato dalle Regioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 - possa

essere inopportuna. In caso contrario, si renderebbe necessaria una modifica dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Il comma 3 dell'articolo 28 stabilisce: «Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza». Io lascerei l'articolo nel testo dell'attuale formulazione, che non nuoce alla logica dell'articolo 7. Insisterei, allora, sulla necessità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 7.

CUTRERA. Posto che l'emendamento 7.2 è stato presentato congiuntamente da me e dal senatore Golfari, vorrei dichiarare che concordo con la nuova impostazione proposta dal senatore Golfari.

BOSCO, relatore alla Commissione. Anche il relatore concorda.

PRESIDENTE. Mi sento di aderire all'impostazione data dal senatore Golfari e accettata dal senatore Cutrera. Desidero solo fare un'osservazione che forse sarà valutata più avanti.

All'articolo 24 è prevista una certa dotazione di organico al fine di adeguare le strutture al contesto del provvedimento che stiamo esaminando. Esso viene continuamente modificato e probabilmente lo sarà ancora nel corso dell'esame; credo allora sia incongruente mantenere un'applicazione organica quale quella stabilita per una certa architettura generale del provvedimento, quando questa viene modificata sostanzialmente. Pertanto preannuncio che ho presentato un emendamento all'articolo 24, con il quale si dà mandato al Governo di rideterminare entro un certo termine temporale le dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

In questa occasione mi associo alla proposta di sopprimere il comma 3, perchè l'articolo 7 sta benissimo in piedi anche senza tale norma.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come ho già detto esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.2, proposta dal senatore Golfari ed accettata dal senatore Cutrera. Inoltre esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.4 e favorevole sull'emendamento 7.0.

CECCATELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo il parere in senso analogo a quello formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Cutrera e Golfari, nel testo riformulato che tende a sopprimere solo il comma 3.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento 7.0, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal relatore e tendente a riformulare il comma 2 dell'articolo.

È approvato.

Sull'emendamento 7.4, presentato dal senatore Tornati, vi è l'invito del relatore a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Tornati, accetta l'invito del relatore?

TORNATI. Non intendo trasformare il mio emendamento in ordine del giorno ed insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 7.4 hanno espresso parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 7.4.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

TORNATI. Preannuncio il voto contrario del Gruppo comunista sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 7 che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

Art. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Collaborazione interministeriale)

1. Ai fini della presente legge i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono avvalersi delle strutture centrali e periferiche degli altri Dicasteri facenti parte del Comitato stesso.

È stato presentato il seguente emendamento, a firma del relatore, sostitutivo dell'intero articolo:

«Art. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge».

8.1

Bosco

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho già illustrato questo emendamento in sede di discussione generale. L'articolo 8 così formulato è senza dubbio migliore rispetto al testo della Camera dei deputati, quindi invito i colleghi ad approvarlo.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto a voti l'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 8, proposto dal relatore.

È approvato.

Sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,55 e sono ripresi alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura.

Art. 9.

(I servizi tecnici nazionali)

1. I servizi idrografico e mareografico, dighe, sismico e geologico sono servizi tecnici nazionali e svolgono, in particolare, le attività di cui all'articolo 2 e al presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sistema coordinato ed unitario presieduto dal Comitato di cui all'articolo 4, attribuendo loro autonomia funzionale, scientifica ed organizzativa e garantendo che di essi possano avvalersi direttamente, oltre ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste, anche i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo e il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

2. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo formula proposte per la riorganizzazione, il costante ammodernamento ed il funzionamento dei predetti servizi tecnici nazionali, per il loro coordinamento e la collaborazione con i servizi, gli istituti, le università, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamento nel settore della difesa del suolo.

3. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti ed aziende locali, anche consorziati, alle comunità montane nonché ai consorzi pubblici e di interesse pubblico, e coordinano, ai fini della presente legge, con modalità definite ai sensi dell'articolo 4, l'attività degli altri servizi tecnici di settore. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati che ne fanno uso partecipano agli oneri finanziari delle prestazioni fornite dai servizi tecnici secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

4. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza, nonché impiegare in compiti d'istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono modalità di applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

5. Il servizio nazionale idrografico e mareografico provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della difesa delle coste, della geofisica e della meteorologia, anche al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

c) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la presenza e la circolazione delle acque superficiali e profonde;

d) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque, e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

e) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia, idrografia, mareografia e oceanografia.

6. Restano affidati al servizio nazionale idrografico e mareografico i compiti attribuiti al servizio idrografico e al servizio mareografico dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.

7. Il servizio nazionale idrografico e mareografico si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.

8. Per l'attività mareografica possono essere istituite sezioni aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.

9. Il servizio nazionale dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e in particolare provvede:

a) all'esame dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).

10. Il servizio nazionale sismico esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene alla difesa del suolo.

11. Il servizio nazionale geologico provvede, tra l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento, tenendo conto della produzione cartografica regionale, di carte speciali del territorio nazionale (in particolare geologiche e derivate, geofisiche, geopedologiche e geomorfologiche), alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.

12. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un unico sistema informativo e una rete nazionale integrati di sorveglianza e rilevamento, anche definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti, pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni e i coordinamenti necessari. All'organizzazione e gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica.

13. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

14. I funzionari tecnici preposti ai servizi nazionali idrografico e mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

15. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla riorganizzazione funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tenendo conto dell'organizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali.

È stato presentato, da parte del relatore, un emendamento, il 9.7, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 9.

(I servizi tecnici nazionali)

1. Sono istituiti i servizi tecnici nazionali, sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso il Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; dighe; sismico; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, nonché i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. I servizi tecnici nazionali, che operano in modo coordinato ed unitario, hanno le seguenti funzioni:

- a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
- b) realizzare il sistema informativo e la rete nazionale integrati di sorveglianza e il rilevamento, secondo quanto previsto al comma 5;
- c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri confluiscono nei servizi tecnici nazionali le iniziative adottate e nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativa al sistema informativo e di monitoraggio.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché i responsabili dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina, del Servizio meteorologico dell'aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. Il Presidente del Consiglio dei direttori è designato, secondo un turno annuale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto.

8. Il Consiglio dei direttori:

- a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, nonché degli altri organismi indicati al comma 7;
- b) esercita ogni altra funzione demandatagli con irregolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici menzionati al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo e della rete nazionale integrati di sorveglianza e rilevamento;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonchè di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che defiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe e geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonchè dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe e geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

All'emendamento 9.7 del relatore sono stati presentati alcuni subemendamenti.

Il primo di questi, il 9.1, è del senatore Cutrera ed è volto a recuperare una parte del testo della Camera (commi da 3 a 11), cioè a sostituire il comma 4 del testo del relatore con i seguenti commi:

«4. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti ed aziende locali, anche consorziati, alle comunità montane nonchè ai consorzi pubblici e di interesse pubblico, e coordinano, ai fini della presente legge, con modalità definite ai sensi dell'articolo 4, l'attività degli altri servizi tecnici di settore. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati che ne fanno uso partecipano agli oneri finanziari delle prestazioni fornite dai servizi tecnici secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

5. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza, nonchè impiegare in compiti d'istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono modalità di applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

6. Il servizio nazionale idrografico e mareografico provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della difesa delle coste, della geofisica e della meteorologia, anche al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

c) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la presenza e la circolazione delle acque superficiali e profonde;

d) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque, e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

e) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia, idrografia, mareografia e oceanografia.

7. Restano affidati al servizio nazionale idrografico e mareografico i compiti attribuiti al servizio idrografico e al servizio mareografico dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.

8. Il servizio nazionale idrografico e mareografico si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.

9. Per l'attività mareografica possono essere istituite sezioni aventi

sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.

10. Il servizio nazionale dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e in particolare provvede:

a) all'esame dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).

11. Il servizio nazionale sismico esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene alla difesa del suolo.

12. Il servizio nazionale geologico provvede, tra l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento, tenendo conto della produzione cartografica regionale, di carte speciali del territorio nazionale (in particolare geologiche e derivate, geofisiche, geopedologiche e geomorfologiche), alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.

Lo stesso senatore Cutrera ha presentato anche il subemendamento 9.3, volto a sostituire il comma 7 del testo dell'articolo 9 proposto dal relatore con il seguente:

«7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma..., nonchè i responsabili dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. Il Presidente del Consiglio dei direttori è il Sottosegretario alla Presidenza appositamente delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto».

Un altro subemendamento, il 9.2, è stato presentato dal senatore Fabris ed è volto ad aggiungere, al comma 7 del testo dell'articolo 9 proposto dal relatore, dopo le parole: «dell'Istituto geografico militare», le seguenti: «del Centro interregionale per la cartografia».

Altri tre subemendamenti all'emendamento 9.7 del relatore sono stati presentati da me stesso. Il primo di questi, il 9.4, è del seguente tenore:

Al comma 7, dopo la parola: «composto», inserire le seguenti: «dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, e».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma medesimo.

Il mio secondo subemendamento invece, il 9.5, tende ad aggiungere, al comma 9, lettera a), del testo del relatore, dopo le parole: «singolo servizio», le altre: «nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza».

C'è poi il terzo subemendamento da me presentato, il 9.6, che è volto a sostituire il comma 13 del testo del relatore con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico, mareografico, sismico, dighe e geologico, è collocato in appositi ruoli istituiti presso le amministrazioni di appartenenza, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduto.

Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli suddetti si provvederà con provvedimento del Ministro competente che determinerà altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire.

I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei nuovi ruoli sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo».

Oltre a questi subemendamenti all'emendamento 9.7 del relatore che propone una nuova formulazione dell'articolo 9, sono stati presentati, da parte di senatori del Gruppo comunista, alcuni emendamenti al testo originale dell'articolo 9, cioè quello pervenutoci dalla Camera.

Il primo di questi emendamenti, il 9.8, è del senatore Tornati ed è volto ad inserire, al comma 1, dopo le parole: «servizi tecnici nazionali», le altre: «, come organi della Presidenza del Consiglio dei ministri,». Il secondo, il 9.9, è a firma dei senatori Tornati e Petrarà e tende a sostituire, al comma 1, dopo la parola: «potenziamento», le parole successive con queste: «dei suddetti servizi - ivi compresi il Corpo forestale dello Stato, l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della Marina, il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare,

l'Istituto nazionale di geofisica -, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sistema coordinato ed unitario, attribuendo loro autonomia funzionale, scientifica e organizzativa». Il terzo emendamento il 9.10, è dei senatori Petrara e Tornati e propone di sostituire la lettera *a*) del comma 9 con la seguente: «*a*) alla identificazione, alla valutazione di fattibilità (tecnico-economica) e al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri».

Infine c'è l'emendamento 9.11, a firma del senatore Tornati, volto a sopprimere il comma 15.

CUTRERA. Signor Presidente, volevo brevemente illustrare l'emendamento 9.1 richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che la Camera, nei commi dal 3 all'11, ha indicato norme per l'organizzazione dei servizi tecnici nazionali e specificamente per l'idrografico e mareografico, per il servizio nazionale dighe e così via. Ora, questo lavoro compiuto dalla Camera può essere a mio parere effettivamente considerato utile se, nella valutazione del relatore, le previsioni formulate, di natura tecnico-organizzativa possono effettivamente preconstituire le condizioni per l'avvio del servizio tecnico-nazionale; mi rimetto però alla valutazione del relatore se convenga o meno rinviare tali questioni a quella riorganizzazione generale, della quale ho parlato prima.

FABRIS. Signor Presidente, intervengo per illustrare il mio subemendamento 9.2 all'emendamento 9.7 del relatore.

Ho predisposto questo emendamento perchè venga compreso, fra i vari servizi tecnici, un servizio che è diventato molto importante e che può garantire, oltre che la presenza degli apparati regionali per quanto riguarda la documentazione, anche un'esperienza acquisita sul campo per quanto riguarda il servizio cartografico.

Qualsiasi discorso che si fa sul territorio, se prescinde dal discorso cartografico, certamente è basato sul niente. Allora, credo opportuno, assieme a tutti gli altri servizi, inserire anche il Centro interregionale per la cartografia, che collabora con l'Istituto geografico militare costituendo con esso, direi, un binomio inscindibile, un braccio e una mente.

CUTRERA. Circa il mio subemendamento 9.3, signor Presidente, intervengo per dire che esso tende a soddisfare l'esigenza che i servizi tecnici nazionali organizzati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri abbiano un'organizzazione coordinata anche in senso orizzontale fra di loro, poichè ai fini ambientali è estremamente importante che gli apporti di ciascun servizio possano essere coordinati e integrati con quelli degli altri servizi tecnici.

Per raggiungere questa funzione, soprattutto in un momento in cui si tratta di dare vita organizzativa ai servizi e quindi, nei prossimi mesi, proporre la loro riorganizzazione funzionale, l'emendamento 9.3 sottolinea e propone che il Consiglio dei direttori, indicato come organo di coordinamento dei servizi tecnici nazionali, sia affidato alla

presidenza di una figura che istituzionalmente dovrebbe avere la massima rilevanza, secondo il proponente, e che potrebbe essere individuata in un sottosegretario appositamente delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Se ciò volesse dire – e vorrei che fosse specificato – che questo porta addirittura all'aumento dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio perchè le mansioni sono di particolare ampiezza e complessità, ebbene, è proprio questo l'intendimento che il proponente vorrebbe perseguire, per il convincimento acquisito circa la rilevanza della funzione dei servizi tecnici nell'ambito della riorganizzazione dell'apparato che lega i problemi del territorio, del suolo e così via.

Ecco perchè, signor Presidente, a tale proposito, ho predisposto questo emendamento 9.3 e ho proposto la figura di un sottosegretario di cui sottolineo l'apposita delega da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Illustro il subemendamento 9.4 da me presentato all'emendamento 9.7 del relatore.

Tale subemendamento riguarda la stessa materia del subemendamento 9.3 del senatore Cutrera. Rispetto al testo della Camera, che prevede che il Consiglio dei direttori venga presieduto a turno, per ogni anno, da uno dei direttori individuato dalla Presidenza del Consiglio, mi sembra di poter proporre che invece questa funzione di presidenza venga svolta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo perchè tra i servizi tecnici ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici esiste un profondissimo legame che abbiamo più volte messo in evidenza.

Voglio fare degli esempi. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si articola in sezioni, praticamente per ogni sezione trova il suo corrispondente servizio tecnico; ad esempio, la sezione sismica ha il servizio sismico, la sezione quarta ha il servizio dighe. Tra i compiti del Consiglio superiore dei lavori pubblici vi è quello di gestire, di controllare, di avere la responsabilità di taluni settori; la sezione dighe, ad esempio, ha la responsabilità delle dighe di tutta l'Italia, dovrebbe controllarle, e non può che controllarle attraverso il servizio dighe, che diventa un servizio tecnico dello Stato.

Allora mi sembra che, se il Consiglio dei direttori viene presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si possa così assicurare un efficace coordinamento, rendendo il sistema estremamente funzionale; altrimenti si corre il rischio, con riferimento alla proposta del senatore Cutrera, che un servizio tecnico sia presieduto da un politico, e mi sento di escludere che questo Sottosegretario sia quello che poi partecipa al Comitato dei ministri, anche perchè è difficile che un Comitato dei ministri possa essere presieduto da un Sottosegretario, non foss'altro per ragioni di gerarchia.

Pertanto, credo che la figura del Sottosegretario snaturerebbe la funzione del comitato dei direttori, che è un comitato di coordinamento tecnico. Quindi nessuno meglio del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è un tecnico e che può assicurare il coordinamento e il collegamento con le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Circa il subemendamento 9.5 da me presentato all'emendamento 9.7 del relatore, si tratta di un completamento del pensiero, è un chiarimento dello spirito del comma.

L'emendamento 9.6 si preoccupa, tra l'altro, di reperire un sistema per individuare il personale da inquadrare negli appositi ruoli dei servizi tecnici. L'emendamento fornisce direttive generali sul modo in cui bisogna procedere al riordinamento.

A questo punto dovremmo passare ad esaminare gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista all'articolo 9. Stante l'assenza dei rappresentanti del Gruppo comunista, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,45 e sono ripresi alle ore 11,50.

PRESIDENTE. Senatore Scardaoni, nella sua qualità di senatore appartenente al Gruppo comunista, intendo farle alcune precisazioni: non è ammissibile che nella giornata di ieri il Gruppo comunista abbia richiesto la verifica del numero legale al fine di sospendere i lavori della nostra Commissione ed oggi non si preoccupi di garantire la presenza dei senatori ad esso appartenenti. Il provvedimento al nostro esame è stato definito importante, urgente e delicato da tutti i Gruppi politici, che hanno sollecitato la Presidenza del Senato affinché esso sia approvato nel più breve tempo possibile.

Personalmente invierò una lettera a tutti i Capigruppo denunciando la situazione che si sta verificando nella nostra Commissione. Così non si può lavorare; inoltre il Governo giustamente ricorda di essere impegnato anche in altre sedi. Mi sono assunto un preciso impegno nei confronti della Presidenza del Senato ed intendo rispettarlo in ogni modo.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

SCARDAONI. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista all'articolo 9.

L'emendamento 9.8 tende a precisare che i servizi tecnici nazionali sono organi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'emendamento 9.9 riguarda l'autonomia dei suddetti servizi, specificando che essa deve essere garantita in ogni campo. In questo emendamento si propone inoltre il potenziamento del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina, del Servizio meteorologico dell'aeronautica militare e dell'Istituto nazionale di geofisica. Voglio ricordare che tali istituti già attualmente godono di particolari garanzie.

Con l'emendamento 9.10 si intende fare una semplice precisazione di carattere tecnico per quanto riguarda i serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri. È chiaro che questo emendamento è riferito al comma 9, lettera a), del testo della Camera.

BOSCO, relatore alla Commissione. Voglio precisare che tale dizione è ricompresa nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9 da me presentato.

SCARDAONI. Riteniamo comunque opportuno sottolineare questo aspetto. L'emendamento 9.11 intende sopprimere il comma 15 del testo della Camera. Poichè nel testo predisposto dal relatore questo comma non esiste più, ritengo opportuno ritirare l'emendamento.

È chiaro che, assumendo come testo base della nostra discussione quello proposto dal relatore, intendo trasformare gli emendamenti 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11 in subemendamenti a quel testo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Fabris.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Cutrera, debbo fare alcune precisazioni. Nella seconda parte di questo emendamento si fa riferimento al Sottosegretario alla Presidenza appositamente delegato dal Presidente del Consiglio. La vigilanza sul Consiglio dei direttori è stata però affidata al Comitato dei ministri; risulta perciò che il Comitato dei ministri esplica funzioni di vigilanza sull'operato di un Sottosegretario che fra l'altro fa parte dello stesso Ministero. Devo perciò esprimere parere negativo su tale emendamento ed invitare il presentatore a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4, presentato dal Presidente, debbo dichiarare che preferirei lasciare un maggior margine di libera valutazione, mantenendo la formulazione da me proposta, cioè la rotazione annuale della direzione collegiale. Ritengo che questo sia il modo migliore per realizzare l'uniformità del sistema.

Comunque, vorrei sentire anche gli altri colleghi, ma preferirei affidare il tutto alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito anche il Consiglio dei Ministri che coordina questi aspetti.

Pertanto, sarei favorevole ad inserire dopo la parola «composto» le altre «dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici», mentre toglierei le restanti parole «che la presiede, e». Se lei togliesse questa parte, potrei dichiarare la mia adesione al suo emendamento.

PRESIDENTE. Non posso accettare il suo suggerimento perchè ho cercato di spiegare bene il nesso logico e funzionale che rende indispensabile far riferimento al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, cosa che investe tutta la responsabilità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è un organo di estrema importanza per lo Stato. Lo ripeto: il Presidente deve essere il coordinatore; se fosse un semplice membro sarebbe del tutto snaturante, non avrebbe significato.

Pertanto, ritengo sia necessario mettere in votazione l'emendamento.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici necessiti di una ristrutturazione. In sostanza credo che tale organo, allo stato attuale, non sia in grado di assolvere a questo compito; il vecchio Consiglio superiore dei lavori pubblici non avrebbe avuto difficoltà ad assolvere un ruolo di questo genere. Oggi, con l'accettazione fatta dell'ordine del giorno annunciato, con il nostro voto favorevole, di riformulazione del ruolo dei Ministeri

(comprendendo anche il Ministero dei lavori pubblici) credo che il discorso del Consiglio superiore dei lavori pubblici meriti un approfondimento e una rivalutazione.

Tuttavia, se nella sua valutazione ritiene che oggi questo ruolo possa essere esercitato come presidente del Comitato in termini definitivi, rimarrei alquanto perplesso e preferirei far rimanere il tutto nel Comitato, lasciando la decisione al Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Pur tenendo conto della transitorietà (che avrà tempi lunghi, considerando anche la complessità delle strutture di cui discutiamo) è necessario che venga assicurato un collegamento funzionale tra i servizi tecnici che oggi sono parte integrante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal quale vengono staccati, ma non possono essere recisi quei fili funzionali che consentono l'espletamento di funzioni essenziali per la sicurezza dello Stato.

Torno a ripetere l'esempio fatto sul caso del servizio dighe: la quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che svolge certi compiti, tra cui la tutela della sicurezza dei cittadini, allorchè accadde la sciagura del Vajont, in quel caso vide mettere sotto inchiesta il suo presidente, l'ingegner Batini, proprio perchè si era ritenuto che non avesse svolto appieno le sue funzioni.

Ora non possiamo lasciare responsabilità così onerose a dei funzionari, privandoli dei mezzi tecnici per svolgere questo ruolo in maniera responsabile.

BOSCO, relatore alla Commissione. Dopo questo chiarimento, sono favorevole al suo emendamento.

CUTRERA. Signor Presidente, aderendo all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 9.3 ed aderisco all'emendamento 9.4 del presidente Pagani, anche perchè ritengo che tutta la materia della riorganizzazione debba essere effettivamente rinviata ad altra sede. D'altra parte, rileggendo il testo dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono fortemente preoccupato dal metodo di inserimento dei nuovi servizi tecnici così come operato nel testo che licenziamo, cioè disarticolato e sganciato dall'organizzazione generale della legge del 1942 che dava ai servizi una loro unitarietà e coerenza.

Devo dire, poi, che accoglierei un aspetto importante dell'emendamento 9.9 del senatore Tornati, là dove si parla di sistema coordinato e unitario, come era presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed estrarrei dall'emendamento 9.9 questo importante concetto, che poi è quello decisivo, perchè la restante parte è soltanto esemplificativa.

Ora, se il relatore ritenesse di recepire dall'emendamento 9.9 l'affermazione che i servizi vengono realizzati in sistema coordinato ed unitario, sarebbe veramente rilevante.

PRESIDENTE. Al comma 4 dell'emendamento del relatore si dice: «i servizi tecnici nazionali, che operano in modo coordinato e unitario, hanno le seguenti funzioni:».

CUTRERA. Forse sarebbe più incisiva la formula: «Sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario, sotto l'alta vigilanza». Infatti, una cosa è organizzare, un'altra è operare in modo coordinato ed unitario. Pertanto preferirei questa parte dell'emendamento Tornati.

Devo osservare ancora che, se il relatore fosse d'accordo, data l'esigenza che emerge dalla lettura dell'articolo 9 di tempestività nella riorganizzazione, mi domando e vi domando se non possa essere definito anche il termine.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, confermo il parere positivo sul suo emendamento perchè le osservazioni da lei fatte erano valide ed andavano accettate.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5 sono favorevole. Invece, per quanto riguarda l'emendamento 9.6, sempre del Presidente, non ho compreso bene la differenza dal comma 13 del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.6 si propone di evitare l'istituzione di ruoli transitori e quindi di dare una continuità, creando un certo ordinamento in attesa che venga definita tutta la materia.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Ma «appositi ruoli presso le amministrazioni di appartenenza» che cosa significa? In questo caso non si tratta di ruoli presso la Presidenza del Consiglio, ma di ruoli transitori presso le singole amministrazioni.

Se questo emendamento diviene subemendamento al testo della mia proposta di modifica al comma 13, nel senso di inserire la frase che abbiamo indicato nel mio testo mentre tutto il resto si elimina, il parere del relatore è favorevole.

Signor Presidente, faccio presente ora un mio subemendamento che tende ad inserire, al comma 5 dell'articolo 9, dopo la parola «confluiscono», le parole «entro il 31 dicembre 1991».

Per quanto riguarda il subemendamento 9.8, senatore Scardaoni, ritengo che la formulazione non sia necessaria perchè in realtà abbiamo stabilito una deroga per definire l'ordinamento giuridico, affidato ad un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In un momento successivo potremo valutare l'opportunità di approvare una norma come quella da lei suggerita, ma ora lasciamo decidere all'organo competente in questa materia, che è il Governo.

SCARDAONI. Ritengo che, proprio perchè abbiamo dato una deroga, dobbiamo stabilire l'indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Un'indicazione del genere andrebbe però inserita nella legge delega.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo emendamento istituzionalizza un organo e quindi crea il problema dei ruoli del personale, che abbiamo già precedentemente strutturato.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei lasciare la decisione al Governo semplicemente perchè c'è anche un problema di articolazione sul territorio e bisogna vedere se questo è possibile per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono tutte valutazioni che devono essere fatte nella sede competente e quindi esprimo ancora parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.9, relativo al sistema coordinato e unitario dei servizi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, se preferite possiamo inserire questa norma in un subemendamento, che presenterei subito, al primo comma dell'emendamento da me formulato. Esso potrebbe tendere ad aggiungere, dopo le parole «Sono istituiti i servizi tecnici nazionali», le parole «in sistema coordinato e unitario», mentre il resto del comma resterebbe immutato. Forse sarà opportuno sopprimere l'espressione simile che è ora contenuta nel comma 4.

SCARDAONI. Devo far rilevare che qui erano però previsti due concetti, il primo relativo al sistema coordinato ed unitario ed il secondo relativo all'autonomia funzionale, scientifica ed organizzativa, che tuttavia è inserito, sia pure con una formulazione diversa, nel testo del relatore.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Allora l'emendamento 9.9 viene trasformato in subemendamento al testo del relatore. Sul testo 9.10 esprimo parere contrario.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore tranne sul 9.10 sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo quindi parere favorevole al 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Avverto che il subemendamento 9.1 è stato ritirato.
Metto ai voti il subemendamento 9.2.

È approvato.

Anche il subemendamento 9.3 è stato ritirato.
Metto ai voti il subemendamento 9.4.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 9.5.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 9.6.

È approvato.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sul subemendamento 9.5 avevo espresso un giudizio negativo perchè non mi sembrava opportuna questa riduzione «nell'ambito delle Amministrazioni di appartenenza» e questo risulta anche dai resoconti.

Ora non so se posso esprimere parere favorevole su questo emendamento che, tra l'altro, è stato già votato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 9.8.

TORNATI. Manteniamo il subemendamento 9.8 perchè con la dizione «servizi tecnici nazionali» in realtà non si introduce un elemento di novità, come si dovrebbe fare con questo disegno di legge. Invece questi servizi tecnici, istituiti come organi presso la Presidenza del Consiglio, assumono una funzione che in fondo già hanno.

CUTRERA. In effetti «servizi tecnici nazionali come organi della Presidenza del Consiglio» introdurrebbe un elemento chiarificatore, altrimenti non si capirebbe a chi devono far capo questi servizi.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questi servizi sono articolati sul territorio e in sede di riorganizzazione si vedrà come collocarli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 9.8.

SCARDAONI. Ritiriamo il subemendamento 9.8, visto il subemendamento di analogo tenore che il relatore ha presentato al testo da lui proposto all'articolo 9, e così pure il subemendamento 9.11.

Non ritiriamo invece il subemendamento 9.9, che non consideriamo assorbito dal subemendamento del relatore, anche se queste affermazioni di autonomia scientifica, di unitarietà e coordinamento ci sono in altre parti, perchè noi vogliamo sottolineare il concetto del potenziamento, ivi compreso il Corpo forestale dello Stato, l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, il Servizio meteorologico dell'aeronautica militare, l'Istituto nazionale di geofisica.

Il subemendamento 9.9 è al comma 9 del testo dell'articolo 9 proposto dal relatore, laddove si dice: «... si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici menzionati al comma 2...»; siccome al comma 2 non c'è nessuno dei servizi tecnici che noi richiamiamo, noi vorremmo anche sottolineare questo aspetto.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario al subemendamento 9.9 perchè prevede il passaggio di organismi che sono incardinati opportunamente come corpi tecnici in altre strutture e che svolgono anche funzioni che necessariamente devono rimanere, essendo militari, all'interno di altre strutture (il Corpo forestale esercita anche funzioni di polizia): noi non possiamo, con un'indicazione simile, fare questo trasporto, perchè apriremmo problemi molto delicati.

Perciò, se l'emendamento tende a questo, siamo contrari; noi abbiamo la difficoltà, che è insuperabile e che apre problemi istituzionali di una portata che non possiamo risolvere ora, di inserire praticamente le direzioni delle strutture all'interno del Comitato dei direttori, in modo tale da realizzare egualmente il coordinamento senza spostarle dai posti in cui sono, perchè sono collocate con una logica sistemica attualmente non superabile.

Perciò pregherei di non insistere sul subemendamento sul quale esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Non essendo stato ritirato il subemendamento 9.9, presentato dai senatori Tornati e Petrarà, sul quale hanno espresso parere negativo il Governo ed il relatore, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 9.10, presentato dai senatori Tornati e Petrarà.

È approvato.

Passiamo alla votazione dei subemendamenti presentati dal relatore al proprio emendamento 9.7 che propone una nuova formulazione dell'articolo 9.

Il primo subemendamento tende a premettere, all'inizio del comma 1, le parole: «Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal relatore al proprio emendamento 9.7, di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Il secondo subemendamento presentato dal relatore al proprio emendamento 9.7 tende ad inserire, al comma 1, primo alinea, dopo le parole: «i servizi tecnici nazionali», le parole: «un sistema coordinato ed unitario»; corrispondentemente tale subemendamento è volto ad eliminare, al comma 4, le parole: «che operano in modo coordinato ed unitario».

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal relatore al proprio emendamento 9.7, di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Il terzo subemendamento presentato dal relatore al proprio emendamento 9.7 tende ad aggiungere, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri confluiscono», le parole: «, entro il 31 dicembre 1991,».

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal relatore al proprio emendamento 9.7, di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione, nel testo modificato, dell'emendamento 9.7 presentato dal relatore, sostitutivo dell'articolo 9 del testo del disegno di legge proveniente dalla Camera.

SCARDAONI. Il Gruppo comunista è contrario a questo emendamento, pur riconoscendo che alcune questioni da noi sollevate sono state accolte, perchè ritiene che, rispetto al testo approvato dalla Camera, vi siano state alcune soppressioni, come quella del servizio dighe, a nostro avviso assolutamente inopportune.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma è stato approvato il vostro subemendamento 9.10.

FABRIS. Sì, è stato approvato il vostro emendamento sulle dighe.

SCARDAONI. Però vedremo in sede di coordinamento dove metterlo; la descrizione del controllo sulle dighe, è scomparsa nel testo che ora è sottoposto alla nostra votazione. Nel testo della Camera il comma 9 recitava: «Il servizio nazionale dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e, in particolare provvede: *a*) all'esame dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri; *b*) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a*); *c*) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza; *d*) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a*)». A questo comma era connesso il nostro emendamento che precisava la dizione della lettera *a*). Tutto questo è completamente scomparso e non è possibile chiederne il ripristino. Avevamo presentato il nostro emendamento in riferimento al testo del disegno di legge n. 1292 già approvato dalla Camera dei deputati; poichè in questo momento stiamo esaminando un testo predisposto dal relatore Bosco, è chiaro che quell'emendamento si trasforma in un subemendamento. È estremamente difficile lavorare in questo modo; anzi, devo dire che siamo costretti a lavorare su un testo certamente non migliore di quello approvato dalla Camera.

Voglio perciò ribadire il voto contrario del Gruppo comunista sul testo dell'articolo 9 proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore interamente sostitutivo dell'articolo 9, con le modifiche testè accolte. Ne do lettura:

Art. 9.

(I servizi tecnici nazionali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta

vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, nonché i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

- a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
- b) realizzare il sistema informativo e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
- c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al

comma 1, nonchè dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonchè dagli altri organismi indicati al comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio, nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonchè di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

È approvato.

Ricordo che in sede di coordinamento l'emendamento 9.10 sarà collocato al comma 3 dell'articolo 10 nel testo di cui do lettura:

«Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri».

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO